



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri con Convitto annesso "Dea Persefone"

Sede Via I Maggio, 88 – 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964/390572

Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.ipssalocri.edu.it

P.E.O. : 1) rcrh080001@istruzione.it 2) P.E.C. : rcrh080001@pec.istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 20/05/2020

1. La valutazione degli apprendimenti è un atto imprescindibile dell'attività didattica che ha lo scopo di mostrare l'intero processo in relazione agli apprendimenti degli studenti e all'efficacia dell'azione educativo-didattica.

La valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso voti in decimi che indicano livelli di apprendimento. La finalità formativa ed educativa della valutazione deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione degli apprendimenti per questo anno scolastico dovrà necessariamente tenere conto di tutti gli elementi utili del processo di apprendimento, che a causa dell'emergenza Coronavirus ha conseguito uno sviluppo anche tramite la DAD (didattica a distanza), indirizzata sui saperi e nuclei fondanti delle discipline.

Il processo di apprendimento e la sua valutazione finale, pertanto, dovranno tener conto:

- delle valutazioni del primo quadrimestre come da scrutini effettuati
- delle attività di recupero ed effettivo raggiungimento o meno dei saperi e delle competenze minime da parte dello studente con carenze nel primo quadrimestre
- delle valutazioni *in itinere* degli apprendimenti
- delle attività in DAD di tipo formativo sui saperi essenziali per le quali si sono assegnati valutazioni o giudizi, da trasformare in valutazioni sommative.

La sospensione della didattica in presenza ha implicato la necessità di riflettere su criteri di valutazione della didattica a distanza, in primo luogo per rendere proficua l'azione didattica nei confronti degli studenti, in secondo per non arrivare impreparati al termine dell'anno scolastico.

I seguenti **CRITERI GENERALI di valutazione**, già inseriti nel PTOF 2019-22 dell'Istituto,

1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe e rimodulati;
2. Progresso rispetto alla situazione di partenza;
3. Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico;
4. Livelli di frequenza;
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio;
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe.

vengono integrati con i **CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA** relativi a:

- ✓ **assiduità** (Lo studente prende/non prende parte alle attività proposte sia di tipo sincrono che asincrono)
- ✓ **tipo di partecipazione** (Lo studente partecipa attivamente o passivamente o non partecipa affatto alle attività di tipo sincrono o asincrono: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle crisi, formula proposte e richieste)
- ✓ **interesse e cura dell'approfondimento** (Lo studente rispetta i tempi ed è puntuale nelle consegne assegnate dal docente, approfondisce, svolge le attività con attenzione sia tipo sincrono che asincrono)
- ✓ **capacità di relazione a distanza** (Nelle attività sincrone: lo studente rispetta le indicazioni del docente per quanto riguarda la modalità d'intervento, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente, si relaziona in maniera più o meno corretta con il docente. Nelle attività asincrone: lo studente dimostra una partecipazione attiva e collaborativa nei contatti con i docenti e/o nei gruppi di apprendimento, come ad esempio il richiedere o meno in maniera spontanea chiarimenti tramite i vari canali online.) secondo i descrittori riportati per ciascuno dei criteri.

Si sottolineano alcuni aspetti derivanti dalla nota ministeriale n. 388/2020 e dalla normativa vigente, emesse relativamente a questo periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza:

Nota ministeriale 388 del 17 marzo 2020

Tale nota ricorda i seguenti aspetti fondamentali in merito alla valutazione della didattica a distanza:

*“La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto **necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza** che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. **Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.”***

Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020

Tale ordinanza concernente la **valutazione finale** degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti definisce all'art. 1 specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. Stabilisce, al secondo comma del citato articolo, che l'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La citata ordinanza stabilisce al secondo comma dell'art. 2 che *"Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa."*

2. Il nostro istituto modifica e integra i **CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE DELLE CLASSI INTERMEDIE (PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE)**, già approvati nel Ptof, nei termini che seguono in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. citata:
 1. *La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.*
 2. *Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.*
 3. *Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.*
 4. *Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.*
 5. *Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
 6. *Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.*
 7. *Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*

Questo diverso sistema di valutazione prescrive che in due casi circoscritti e non riferibili all'emergenza epidemiologica in atto, lo studente non sarà ammesso alla classe successiva, e cioè se non ha frequentato le lezioni già nella prima parte dell'anno scolastico e dunque non è valutabile, oppure se ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi che hanno comportato l'esclusione dagli scrutini finali.

3. I **CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO**, approvati nel Ptof, vengono modificati e, pertanto, giusto quanto disposto dall'art. 3 dell'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo.

4. L'attivazione della Didattica a Distanza ha determinato una modificazione delle modalità di valutazione degli studenti, obbligati ad affrontare l'attuale situazione inedita ed imprevedibile: la valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero *in itinere* relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, abbandonando la dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un'altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Ora la valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell'attività di studio, considerato che nelle condizioni di emergenza attuali, l'attività didattica segue invece l'unico canale disponibile, quello a distanza con l'uso di risorse e strumenti digitali.

Pertanto, la valutazione deve tener conto della padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici, rielaborazione e metodo, completezza e precisione, competenze disciplinari, dimostrati da ciascuno studente, nonché dell'assiduità nella partecipazione alle attività proposte, della partecipazione attiva, dell'interesse, cura approfondimento e della capacità di relazione a distanza, in cui lo studente si trova ad operare.

Ne consegue che **LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI** sono modificate e integrate con le seguenti griglie, che tengono conto degli elementi sopra esposti. Non ci sarà distinzione tra prove scritte e prove orali e si utilizzeranno per la valutazione le tre seguenti griglie uniche: una griglia di valutazione delle prove a distanza, una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza e una griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza

Materia: _____ Studente _____

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza					
Descrittori di osservazione	Nulla/ Grav. insuff. 0-1	Insufficiente 2	Sufficiente 3	Buono 4	Ottimo 5
Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici					
Rielaborazione e metodo					
Completezza e precisione					
Competenze disciplinari					
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).				Somma: / 20 Voto: /10 (= Somma diviso 2)	

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Materia: _____ Studente _____

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza						
Descrittori di osservazione	di	Nulla/ Grav. insuff. 0-1	Insufficiente 2	Sufficiente 3	Buono 4	Ottimo 5
Assiduità (l'alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)						
Partecipazione (l'alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)						
Interesse, cura approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione)						
Capacità di relazione a distanza (l'alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente)						
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).				Somma: / 20 Voto: /10 (= Somma diviso 2)		

Da compilare al termine del periodo della didattica a distanza con le stesse modalità della griglia precedente

3. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato

	Nulla/ Gravemente insufficiente 1-4	Insufficiente 5	Sufficiente 6	Buono 8	Ottimo 9-10
Interazione a distanza con l'alunno/con la famiglia dell'alunno					
Partecipazione alle attività proposte					
Rispetto delle consegne nei tempi concordati					
Completezza del lavoro svolto					
<p>Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 4 i punteggi.</p> <p style="text-align: right;">...../10</p>					

5. Il nostro istituto modifica e integra la **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI** con le seguenti particolari disposizioni, giusto quanto prescritto dall'art. 5 dell'O.M. citata:

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

6. L'attivazione della Didattica a distanza in seguito all'emergenza sanitaria, giusto DPCM del 4 marzo 2020, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, ha determinato la necessità di rielaborare una **GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO** che tenga conto dei seguenti indicatori in modo da adattarla al **REGOLAMENTO PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA - Integrazione al Regolamento d'Istituto**, deliberato dal Consiglio d'Istituto del 23/04/2020 e pubblicato con Circolare n. 186 datata 28.04.2020, prot. n. 3316:

1. Organizzazione nello studio
2. Comunicazione con i pari e col personale scolastico
3. Partecipazione alla vita scolastica
4. Frequenza (assiduità nella didattica a distanza) e puntualità
5. Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto
6. Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza

Sulla base di queste integrazioni viene formulata una nuova griglia per la valutazione del comportamento, che tiene conto dei seguenti indicatori:

1. Organizzazione nello studio
2. Comunicazione con i pari e col personale scolastico
3. Partecipazione alla vita scolastica
4. Frequenza (assiduità nella didattica a distanza) e puntualità
5. Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto
6. Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza

La seguente griglia va compilata dal Coordinatore, che la proporrà al Consiglio di Classe. In caso non ci sia accordo sulla proposta, si voteranno le singole voci. Nella valutazione va tenuto in considerazione anche il comportamento nei PCTO e nella didattica a distanza. Il voto scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle 6 voci arrotondando all'intero più vicino. Principali riferimenti normativi: DPR 249/1998; L 169/2008 (art. 2); DM 5/2009; DPR 122/2009 (art. 7); DLgs 62/2017 (art. 1 c. 3).

7. Il nostro istituto modifica e integra **L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI INTERMEDIE (TERZE E QUARTE)**, secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 4 dell'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020:

4. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo (n. 62/2017). Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

ALLEGATO A (D. Lgs. 62/2017) TABELLA Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito ANNO III	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

8. Il nostro istituto modifica e integra **L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI QUINTE** nei seguenti termini prescritti dall'art. 10 dell'O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020:

- 1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.*
- 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.*
- 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica.*

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all'allegato A alla presente ordinanza. L'attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all'allegato A alla presente ordinanza;

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato;

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta.

Il punteggio per il credito scolastico maturato viene assegnato in base alle seguenti TABELLE, di cui agli ALLEGATI A - B - C della citata O.M.:

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

9. Il punteggio per il **CREDITO SCOLASTICO MATURATO PER LA CLASSE TERZA E QUARTA** in sede di ammissione all'Esame di Stato **PER I CANDIDATI ESTERNI** viene assegnato in base alla seguente TABELLA, di cui all'ALLEGATO D della citata O.M.:

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

10. Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'esame di Stato.

Il credito scolastico:

- ✓ deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva,
- ✓ é attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,
- ✓ é individuato nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,
- ✓ va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il nostro istituto modifica e integra i seguenti **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI** nelle classi terze, quarte e quinte:

- media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
- frequenza e voto di comportamento
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
- partecipazione ad attività complementari ed integrative (istituzionali della vita scolastica, esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste, partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola)
- eventuali crediti formativi

Per garantire una omogeneità nell'assegnazione dei crediti, si aggiungono e approvano le seguenti indicazioni:

- la frequenza incide sul voto di comportamento
- il voto di comportamento inferiore a 8 e/o la presenza di almeno due insufficienze gravi (voto inferiore al 5) comportano l'assegnazione del livello più basso della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

I Consigli di Classe assegnano il livello più alto della fascia di oscillazione in presenza di almeno tre dei seguenti PARAMETRI indicati (di cui uno è il voto di comportamento uguale o superiore a 8):

- comportamento: votazione almeno di 8
- profitto: parte decimale della media maggiore o uguale a 0,5
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
- partecipazione ad attività complementari ed integrative (istituzionali della vita scolastica, esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste, partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi extracurricolari organizzati dalla scuola e rientranti nel Ptof)
- crediti formativi: attività continuative, certificazioni europee, premi etc.

È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive), documentate attraverso attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni, società sportive iscritte a federazioni nazionali riconosciute dal CONI, associazioni culturali e religiose, Conservatori, associazioni di volontariato presso cui si sono svolte, coerenti con l'indirizzo di studio frequentato.

La validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe (e vanno presentati entro il 6 giugno), il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base delle indicazioni e dei parametri individuati dal Collegio dei Docenti e sopra riportati, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. Nell'attestato devono essere descritti l'iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito. Gli eventuali crediti formativi (crediti extrascolastici) saranno valutati se acquisiti negli ambiti culturali e sportivi nel rispetto dei criteri sopraelencati.

Si chiarisce che il riconoscimento di crediti formativi non comporta di per sé l'attribuzione del massimo di banda, **ma costituisce soltanto uno dei criteri di attribuzione**. I crediti formativi potranno comportare solo l'attribuzione massima di un punto nella banda del relativo credito.

11. Per le classi terze e quarte in sede di ammissione all'Esame di Stato per i candidati esterni, l'attribuzione del credito è di competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari, che lo attribuisce sulla base dei seguenti

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO:

- ✓ *curriculum* scolastico documentato,
- ✓ crediti formativi,
- ✓ parte decimale della media maggiore o uguale a 0,5 nei risultati delle prove preliminari.

I Consigli di Classe assegnano il livello più alto in presenza di almeno due dei seguenti PARAMETRI indicati:

- *curriculum* scolastico: diploma di laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado
- crediti formativi: attività, certificazioni, premi etc., di cui al precedente punto 10
- parte decimale della media maggiore o uguale a 0,5 nei risultati delle prove preliminari.



Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri con Convitto annesso “Dea Persefone”

Sede Via I Maggio, 88 – 89044 LOCRI (RC) Tel. Scuola 0964/390572

Cod. Mecc. RCRH080001 – C.F. 81000650804 – Sito: www.ipssalocri.edu.it

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSE ____ SEZ. __

ANNO SCOL. 2019-2020

	NOMI	MEDIA VOTI	PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE				PUNTI OSCILLAZ	TOTALE CREDITO 2019/ 20
			FREQUENZA E VOTO DI COMPORTAMENTO (uguale o superiore a 8)	MEDIA DEI VOTI (parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5)	INTERESSE e IMPEGNO (nella partecip. al dialogo educativo) Giudizio positivo = SI Giudizio negativo = NO	PARTECIPAZ. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE FASCIA OSCILLAZIONE

Il livello più alto della fascia di oscillazione viene assegnato in presenza di almeno tre dei precedenti PARAMETRI indicati, di cui uno è il voto di comportamento uguale o superiore a 8, in assenza di due insufficienze gravi (voto inferiore a 5).

Es. *Voto di comportamento uguale o superiore a 8 in assenza di due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) + giudizio positivo in 2 altri parametri (es. media 6,75+interesse e impegno): CREDITO = Punti 9 per la classe terza e 10 per la classe 4*